



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

Via Roma 40, 13888 – MONGRANDO - Tel. 015/666262
Cod. fis./p. iva 00392750022

ORDINANZA

Numero	Data
8	20-03-2025

Area: AREA VIGILANZA CUSTODIA ,SVILUPPO ECONOMICO,ATT.PR

OGGETTO: N.08 ORDINANZA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IL GIORNO 22 MARZO 2025 DALLE 12:00 ALLE 18:00, TRATTO DI VIA G. MATTEOTTI ALTEZZA CIVICO 15 - SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA POSTEGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA dal Sig.re GATTO ALESSANDRO in qualità proprietario dell'immobile sito a Mongrando in via G. Matteotti n.15, intesa ad ottenere l'emissione di ordinanza di istituzione di divieto di sosta presso il posteggio posto fronte la propria abitazione la richiesta di un senso unico alternato [come da piantina in allegato] per poter effettuare l'occupazione del suolo pubblico per la manutenzione ordinaria all'immobile di proprietà per il giorno 22 marzo 2025, con il posizionamento di una piattaforma con cestello; domanda acclarata a prot. n 2782/2025 e Autorizzazione rilasciata il 19.03.2025 con prot. ns. 3072/2025;

DATO ATTO che la predetta richiesta summenzionata è per il **giorno 22 marzo 2025 dalle ore 12:00 alle ore 18:00** ;(previa eventuali autorizzazioni/permessi rilasciati da parte dell'Ufficio Tecnico competente);

VERIFICATO che il tratto di strada in questione è una strada comunale e rientra all'interno della perimetrazione del centro abitato;

CONSIDERATO che per l'esecuzione di tali lavori si rende necessario adottare alcuni provvedimenti per la circolazione veicolare nelle aree interessate dai lavori;

VISTE le caratteristiche della strada, la larghezza della carreggiata e ritenuto che l'occupazione della sede stradale impedisce il libero transito dei veicoli a doppio senso di marcia;

VISTI gli artt. 4 – 5 - 7 – 20 e 21 del Codice della Strada, approvato con il D.L. 30.04.1992 n. 285 e gli artt. 6 - 7 del Regolamento di attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495;

VISTO Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs del 18/08/2000, n°267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ATTESO che per ovviare a riscontrati inconvenienti e ad accertate difficoltà occorre, per una normale attività di prevenzione della sicurezza e dell'ordine pubblico, modificare la vigente disciplina della circolazione veicolare;

ORDINA

dalle ore 12:00 alle ore 18:00 del giorno 22.03.2025

SI PRECISA CHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO AVVERSE I LAVORI POTRANNO ESSERE RINVIATI AL GIORNO SUCCESSIVO

in Mongrando, nel tratto di Via G. MATTEOTTI altezza civico 15,

- **L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA**

con il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari, regolato da segnaletica mobile e da movieri per coordinare il traffico veicolare

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nel posteggio sito fronte al civico 15 di via G. Matteotti**

per motivi di pubblica incolumità ed esigenze di carattere tecnico, per le motivazioni specificate in premessa;

1. Alla richiedente dei lavori ovvero al sign.re GATTO ALESSANDRO, l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea stradale e di deviazione come previsto dal Codice della Strada, che dovrà essere posata 48 ore prima dell'intervento all'altezza della zona in cui si svolgeranno i lavori ai sensi dell'art. 21 D.lgs 285/92 e degli art. 30 - 43 del D.P.R. 495/92 " regolamenti di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada "e come da schemi approvati dal disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10.07.2002;
2. Al richiedente/esecutore dei lavori la messa in sicurezza del cantiere prima dopo e durante la riapertura al transito veicolare
3. Al richiedente/esecutore, di informare i residenti di eventuali impedimenti di accesso alle proprie abitazioni;
4. Al richiedente/esecutore di predisporre di eventuali percorsi alternativi;
5. Alla richiedente/esecutore, - tutti gli allestimenti/strutture che verranno installate, dovranno essere posizionati in modo tale da garantire sempre e comunque la possibilità di transito dei veicoli di soccorso e polizia che dovessero avere la necessità di raggiungere qualunque luogo in qualunque momento;
 - tutti i veicoli autorizzati a circolare dovranno procedere a passo d'uomo garantendo la totale sicurezza della circolazione stradale, pedonale, ciclabile e dell'incolumità pubblica;
 - i divieti e le limitazioni di cui sopra sono resi noti a mezzo della prevista segnaletica stradale, da avvisi e comunicazioni nei modi più opportuni;
 - sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
6. Il richiedente/esecutore adotterà tutte le cautele atte ad evitare incidenti, le cui conseguenze di qualsiasi natura, in sede civile e/o penale, resterebbero a totale carico della stessa, curando in modo particolare la sorveglianza ed il pilotaggio dei mezzi durante lo svolgimento dei lavori;
7. La vigilanza sul regolare mantenimento della segnaletica di cantiere e di pre-segnalammento.
8. La presente Ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta od altri provvedimenti necessari per lo svolgimento di detti lavori, di competenza di altri

Enti o Servizi.

DISPONE

che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questo Comune e che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Web del Comune di Mongrando, comunicata agli Enti interessati e alla ditta esecutrice dei lavori;

INVITA

le competenti forze di Polizia di vigilare sulle prescrizioni della presente ordinanza.

AVVERSO

alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione, oppure in, applicazione del D. Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, potrà ricorrere per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte sempre entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.

La presente ordinanza avrà piena efficacia con l'effettiva posa dei cartelli e decadrà con la rimozione degli stessi.

ESTRATTO DI MAPPA OGGETTO DI :
SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO



IL RESPONSABILE DELL'AREA
SINDACO MICHELE TEAGNO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. I dati personali forniti attraverso il presente modello sono utilizzati dal Comune di Mongrando, Titolare del trattamento, con sede legale in Via Roma, 40 - 13888 Mongrando (BI) PEC: mongrando@pec.ptbiellese.it; Telefono: 015 666 262. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall'Ente. Per l'esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Labor Service S.r.l. di Novara (NO), con sede in Via Augusto Righi 29, tel. 0321.1814220 - email privacy@labor-service.it. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo: <https://www.comune.mongrando.bi.it/it-it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori/privacy#246445>